

Solvency II

Nell'ambito del progetto Solvency II, come sottolineato nell'ultima newsletter, lo scorso 21 dicembre la Commissione Europea (www.ec.europa.eu) ha reso disponibili per la pubblica consultazione fino al 15 febbraio le specifiche tecniche del prossimo studio di impatto quantitativo (QIS 4). L'obiettivo di questo numero della newsletter è evidenziare alcune delle novità introdotte nella bozza delle specifiche tecniche relative al QIS 4 rispetto a quanto previsto nel QIS 3.

Per quanto riguarda la valutazione degli attivi e dei passivi si segnala la presenza di una guida che indica in quali casi la valutazione IAS compliant possa ritenersi coerente con l'approccio richiesto dal QIS 4. Ad esempio, il "Goodwill" e gli "Intangibles", in base alla suddetta guida, devono essere espressi a valore zero; per gli immobili i valori ottenuti seguendo gli IAS 16 e 40 sono da considerarsi proxy accettabili purché venga utilizzato l'approccio al "fair value" e non quello al "costo". Per quanto riguarda le passività tecniche si evidenzia che se ne deve calcolare il "current exit value". In termini di risk margin, viene confermato l'approccio del Cost of Capital, ma vengono apportate alcune modifiche (ad esempio viene esclusa dal calcolo la componente relativa al market risk e al premium risk nel primo anno, come invece richiesto nel QIS 3).

Sono previste diverse semplificazioni e proxy. Si sottolinea che l'impiego di semplificazioni non è legato alla dimensione dell'impresa bensì alla natura, scala e complessità dei rischi sopportati dalla singola compagnia.

In termini di struttura e formule relative al calcolo dell'SCR, si nota che non sono più previsti i due approcci alternativi, presenti nel QIS 3, che consentivano l'esclusione dei free assets dallo stress richiesto per il rischio di mercato e la presenza di un legame tra l'entità dello shock per l'equity risk e la duration.

Per quanto concerne il market risk, e in particolare l'equity risk, è stabilito che per le partecipazioni superiori al 20% del capitale in imprese appartenenti allo stesso gruppo (per cui è attuabile il framework delle Direttiva Solvency II) si applichi il "deduction and aggregation method" o il "look through approach".

Nell'ambito del non life underwriting risk sono stati modificati alcuni parametri e, in base a quanto previsto nel paragrafo relativo ai parametri specifici dell'impresa (sebbene non espressamente indicato anche nel modulo del rischio assicurativo danni), è stata introdotta la possibilità di sostituire le deviazioni standard, relative al premium e al reserve risk, calcolate in base alle specifiche tecniche con quelle "entity specific". Sempre nel non life underwriting risk è stata introdotta la diversificazione geografica per ciascuna linea di business ad esclusione dei rami Miscellaneous e Credito e Cauzione.

Nell'ambito del life underwriting risk la componente di rischio catastrofale vita legata al rischio di riscatto delle polizze linked è stata collocata nell'ambito del rischio di riscatto; lo stress del 75% è stato ridotto al 30% ma è stato esteso a tutte le linee di business.

In merito al Minimum Capital Requirement è previsto un nuovo approccio lineare, più semplice di quanto previsto nel QIS 3, ma che presuppone una metodologia di calcolo del requisito simile a quella utilizzata in Solvency I.

In merito alla sezione relativa ai gruppi, si riscontrano significative modifiche soprattutto in termini di metodologie proposte per il calcolo del requisito di capitale di gruppo.